



STUDIO
LEGALE E TRIBUTARIO

TAX NEWSLETTER

10

LE PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA FISCALE
DAL 7 AL 20 MAGGIO 2010

SOMMARIO

PROVVEDIMENTI IN ATTESA DI PUBBLICAZIONE

- [1] Legge Comunitaria 2010

CIRCOLARI, PARERI E RISOLUZIONI

- [2] Deducibilità dell'Iva non detratta relativa a prestazioni alberghiere e di ristorazione
[3] Operazioni di triangolazione intracomunitaria
[4] Indicazione in RU del credito d'imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ

- [5] Interessi di mora nei rapporti tra società del gruppo
[6] Nullità delle cartelle mute
[7] Validità dell'avviso di accertamento
[8] Produzione di copie fotostatiche
[9] Contrasto alla notifica con querela di falso
[10] È valido il ricorso notificato all'Ufficio non competente
[11] Accertamento in caso di cessione di azienda
[12] Riscossione frazionata dei tributi

GIURISPRUDENZA DI MERITO

- [13] Responsabilità del cessionario in caso di cessione di azienda

FONTI

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole 24-Ore"; Il Sole 24-Ore; ItaliaOggi; Bigweb - Ipsoa; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

PROVVEDIMENTI IN ATTESA DI PUBBLICAZIONE

[1] *Legge Comunitaria 2010*

Senato della Repubblica – Disegno di legge A.S.1781-B

È in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il disegno di legge recante le disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (cd. "Legge Comunitaria"). Tra le novità contenute si segnala l'attribuzione della delega al Governo per disciplinare il rapporto di *trust* nell'ordinamento giuridico italiano.

CIRCOLARI, PARERI E RISOLUZIONI

[2] *Deducibilità dell'Iva non detratta relativa a prestazioni alberghiere e di ristorazione*

Agenzia delle entrate – Circolare del 19 maggio 2010, n.25/E

L'Agenzia delle entrate, ricordando che con la circolare del 3 marzo 2009, n.6/E era stato precisato che l'Iva relativa alle spese per prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande non detraibile per mancanza della fattura non può costituire un costo ai fini della determinazione del reddito [cfr.: Tax Newsletter n.5/2009], con la circolare in oggetto chiarisce che le considerazioni svolte con la circolare 6/E cit., possono subire un'eccezione qualora la scelta di richiedere la fattura per le prestazioni alberghiere e di ristorazione si basi su valutazioni di convenienza economico-gestionale.

In altre parole, l'imprenditore e il professionista possono decidere di non richiedere le fatture relative alle prestazioni in oggetto nel caso in cui i costi da sostenere per eseguire gli adempimenti Iva connessi alle fatture siano superiori al vantaggio economico costituito dall'importo dell'Iva detraibile; in tal caso, posto che la scelta dell'operatore si prospetta come la soluzione economicamente più vantaggiosa, si può riconoscere all'Iva non detratta per mancanza della fattura la natura di "costo inerente" all'attività esercitata e, pertanto, la deducibilità ai fini delle imposte sui redditi.

[3] *Operazioni di triangolazione intracomunitaria*

Agenzia delle entrate – Risoluzione del 13 maggio 2010, n.35/E

L'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti circa l'applicabilità del regime di non imponibilità Iva di cui all'art.58 del dl 30 agosto 1993, n.331, alle operazioni di triangolazione intracomunitaria, nelle quali una società italiana cede ad un'altra società residente beni destinati alla successiva rivendita ad una terza società residente in un altro Stato Membro dell'Unione europea, nell'ipotesi in cui sia il promotore dell'operazione (cessionario italiano) a curare il trasporto o la spedizione dei beni in altro Stato Membro.

L'Agenzia delle entrate, a parziale rettifica della prassi precedente, ha precisato che l'operazione potrà godere del regime di non imponibilità anche nel caso in cui il cessionario italiano stipuli il contratto di trasporto su mandato e in nome del cedente. In questo caso, infatti, il cessionario agirebbe quale mero intermediario del cedente senza mai avere la disponibilità del bene, nel pieno rispetto della *ratio* delle disposizioni in materia volte a evitare che una cessione interna possa beneficiare del regime di non imponibilità.

[4] *Indicazione in RU del credito d'imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate*

Agenzia delle entrate – Risoluzione del 13 maggio 2010, n.34/E

L'Agenzia delle entrate, con riferimento all'indicazione nella dichiarazione dei redditi, Modello UNICO, del credito di imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, connessi a progetti di investimento iniziale destinati a strutture produttive ubicate nelle aree svantaggiate, di cui all'art.1, commi 271-279 della legge 27 dicembre 2006, n.296, ha chiarito che:

- l'art.2 del dl 3 giugno 2008, n.97 (in vigore dal 3 agosto 2008) ha previsto una distinzione tra i progetti di investimento avviati prima della data di entrata in vigore del decreto;
- l'obbligo di indicazione in dichiarazione del credito di imposta in parola deve essere riferito al periodo di fruibilità dello stesso espressamente indicato dall'Agenzia delle entrate nel nulla osta di concessione del

- credito;
- pertanto, se il progetto di investimento è stato avviato prima della data di entrata in vigore del decreto n.97 cit., il credito va indicato nel Modello UNICO relativo al periodo di fruibilità dell'agevolazione stessa, in conformità alle istruzioni che saranno emanate dall'Agenzia delle entrate in quel periodo di imposta;
 - sulla base di tali considerazioni non è più attuale l'indicazione contenuta nella risoluzione del 23 marzo 2009, n.75/E, rendendosi necessaria una nuova evidenziazione del credito nel Modello UNICO relativo al periodo di fruibilità dell'agevolazione, anche per i contribuenti che abbiano indicato lo stesso nelle dichiarazioni dei redditi relative ai singoli periodi di imposta in cui è maturato.

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ

[5] *Interessi di mora nei rapporti tra società del gruppo*

Corte di Cassazione – Sentenza del 7 maggio 2010, n.11154

La Corte di Cassazione, con riferimento a crediti fra società dello stesso gruppo, ha ribadito il principio in base al quale gli interessi attivi e passivi:

- devono essere contabilizzati secondo il criterio di competenza;
- costituiscono entrate o uscite di ciascun contribuente;
- devono essere specificatamente conteggiati, in virtù del principio di trasparenza codificato nell'art.2423 cod. civ., senza che assuma alcun rilievo il fatto che i rapporti di credito e debito, fonte degli interessi in questione, intercorrano fra le società del medesimo gruppo.

[6] *Nullità delle cartelle mute*

Corte di Cassazione – Sentenza del 5 maggio 2010, n.10805

La Corte di Cassazione ha nuovamente affermato che ai sensi dell'art.36, comma 4-ter, del dl 31 dicembre 2007, n.248, che, oltre a prevedere, in ordine alla cartella di pagamento, «a pena di nullità, l'indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella», fissa la decorrenza di tale disciplina dal 1° giugno 2008, e giunge a precisare che «la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati prima di tale data non è causa di nullità delle stesse».

[7] *Validità dell'avviso di accertamento*

Corte di Cassazione – Sentenza del 5 maggio 2010, n.10802

Ribadendo un principio già espresso dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione in tema di contenzioso tributario, la Suprema Corte afferma che la nullità dell'avviso di accertamento non è rilevabile d'ufficio e la relativa eccezione, se non formulata nel giudizio di primo grado, non è ammissibile qualora venga proposta per la prima volta nelle successive fasi di giudizio.

[8] *Produzione di copie fotostatiche*

Corte di Cassazione – Sentenza del 30 aprile 2010, n.10492

In tema di contenzioso tributario, la Corte di Cassazione chiarisce che, ai sensi dell'art.22, comma 4 del dlgs 31 dicembre 1992, la produzione di documenti in copia fotostatica costituisce mezzo idoneo per introdurre la prova nel processo, incombendo alla controparte l'onere di contestarne la conformità all'originale. In tale caso il giudice ha l'obbligo di disporre la produzione del documento in originale. In base agli artt.2712 e 2719 del cod. civ., infatti, le copie fotostatiche hanno la stessa efficacia probatoria degli originali se non sono espressamente disconosciute dalla parte contro la quale sono prodotte. Tale previsione opera anche nel caso di contumacia della controparte.

[9] *Contrasto alla notifica con querela di falso*

Corte di Cassazione – Sentenza del 27 aprile 2010, n.9980

La Corte rileva che, secondo consolidata giurisprudenza, l'avviso di ricevimento, il quale è parte integrante della relata di notifica, costituisce, ai sensi dell'art.4, comma 3 della legge 20 novembre 1982, n.890, il solo documento idoneo a provare sia l'intervenuta consegna del plico con la relativa data, sia l'identità della persona alla quale la consegna stessa è stata eseguita e che ha sottoscritto l'avviso. L'avviso di ricevimento riveste natura di atto pubblico, e, riguardando un'attività legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale, gode:

- della medesima forza certificatoria di cui è dotata la relazione di una notificazione eseguita direttamente dall'ufficiale giudiziario, ai sensi dell'art.1, della legge n.890 cit.;
- della fede privilegiata attribuita dall'art.2700 cod. civ., in ordine alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che l'agente postale, mediante la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento, attesta avvenuti in sua presenza.

Pertanto, il destinatario che intenda contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, affermando di non aver mai ricevuto l'atto ed in particolare di non aver mai apposto la propria firma sull'avviso, ha l'onere di impugnarlo a mezzo della querela di falso, anche se l'immutazione del vero non sia ascrivibile a dolo, ma soltanto a imperizia, leggerezza, o negligenza dell'agente postale.

[10] *È valido il ricorso notificato all'Ufficio non competente*

Corte di Cassazione – Sentenza del 20 aprile 2010, n.9405

Con la sentenza in oggetto la Corte di Cassazione chiarisce che la notifica da parte del contribuente dell'impugnazione presso un Ufficio della locale Agenzia delle entrate non territorialmente competente, poiché diverso da quello che ha emesso l'atto impositivo, non comporta né la nullità né la decadenza dall'impugnazione. La Suprema Corte, infatti, ritiene che l'articolazione della Agenzia delle entrate in più uffici ha rilevanza solo ai fini organizzativi interni all'Agenzia stessa, ma non può assumere rilevanza esterna di modo che il ricorso intestato correttamente ma notificato a un ufficio diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, non ne determina l'inammissibilità, essendo onere dell'ufficio ricevente trasmettere l'atto a quello che risulta l'effettivo destinatario.

[11] *Accertamento in caso di cessione di azienda*

Corte di Cassazione – Sentenza del 20 aprile 2010, n.9404

La Corte di Cassazione chiarisce che l'Amministrazione finanziaria è legittimata a procedere in via induttiva all'accertamento del reddito da plusvalenza patrimoniale relativa al valore di avviamento, realizzata a seguito di una operazione di cessione di azienda, sulla base dell'accertamento del valore effettuato in sede di applicazione dell'imposta di registro. In base a quanto affermato dalla Corte, sarà onere probatorio del contribuente superare, anche con ricorso ad elementi indiziari, la presunzione di corrispondenza del prezzo incassato con il valore di mercato accertato in via definitiva in sede di applicazione dell'imposta di registro, dimostrando in concreto di aver venduto ad un prezzo inferiore.

[12] *Riscossione frazionata dei tributi*

Corte di Cassazione – Sentenza del 31 marzo 2010, n.7831

Con la sentenza in oggetto la Corte di Cassazione chiarisce che la riscossione frazionata dei tributi in pendenza del processo, prevista dall'art.68 del dlgs. 31 dicembre 1992, n.546, presuppone che sia intervenuta una sentenza non definitiva ed è possibile anche se non consentita dalle singole leggi d'imposta, in quanto la norma, per la collocazione all'interno del capo IV) ed il tenore della rubrica, disciplina in modo esaustivo l'esecuzione delle sentenze delle commissioni tributarie, con la conseguenza che il divieto di riscossione frazionata, previsto dalla normativa di settore, opera soltanto fino al momento della pronuncia.

GIURISPRUDENZA DI MERITO

[13] ***Responsabilità del cessionario in caso di cessione di azienda***

Commissione Tributaria Centrale – Sentenza del 22 marzo 2010, n.390

La CTC con la sentenza in oggetto ha affermato che, in caso di cessione d'azienda, la responsabilità del cessionario è limitata ai debiti d'imposta risultanti al momento della cessione, con esclusione della responsabilità con riferimento alle eventuali contestazioni successive alla cessione stessa. Sarebbe, infatti, in contrasto con i principi di equità e certezza del diritto la circostanza che un soggetto debba rispondere per eventuali illeciti non da lui commessi e la cui contestazione sia stata effettuata dopo anni dall'avvenuta cessione d'azienda.